

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA MONTECASTELLI APS

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E SCOPI

L'associazione è costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

L'associazione ha lo scopo di promuovere con finalità agonistiche e propagandistiche la pratica dello sport a carattere dilettantistico.

L'associazione si mantiene completamente estranea a questioni di carattere politico, religioso e razziale.

I colori sociali sono: giallo e rosso

La sede sociale è in comune di Castelnuovo V.C., frazione Montecastelli Pisano, Via Borgo s.n.

L'associazione ha durata illimitata.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 2

Lo statuto e le sue modifiche sono deliberati dall'Assemblea Generale.

ARTICOLO 3 – SOCI

I soci si distinguono in:

- a) fondatori

b) sostenitori

c) ordinari

d) juniores

I soci fondatori sono coloro che abbiano effettivamente contribuito all'organizzazione ed allo sviluppo dell'associazione. I sostenitori sono coloro che concorrono a potenziare economicamente ed in misura sensibile l'organizzazione dell'Associazione: sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Soci ordinari sono quelli regolarmente iscritti a norma del presente Statuto.

Soci juniores sono quelli che al 1° Gennaio dell'anno in corso non hanno compiuto i 18 anni. La richiesta di ammissione dovrà essere sottoscritta da un genitore.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'ammissione all'Associazione, da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata alle seguenti norme:

- pagamento delle quote sociali, ritiro tessera, lettura e accettazione senza riserve del presente Statuto.

I soci si obbligano a non adire le vie legali per la risoluzione di qualsiasi controversia: tutte le controversie saranno sottoposte al giudizio del Consiglio Direttivo.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 4 – CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
- b) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento sociale;
- c) per radiazione pronunciata dal C.D. per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto o al Regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli, il provvedimento sarà comunicato con lettera raccomandata all'interessato;

ARTICOLO 5 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) Assemblea Generale;
- b) Presidente;
- c) Consiglio Direttivo;

ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA GENERALE

Nell'Assemblea Generale hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

E' ammessa la delega scritta, ma un socio non può rappresentare più di due consoci.

Ai soci juniores è garantito il voto mediante l'esercizio da parte del genitore.

L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce, convocata dal Presidente, una volta all'anno per la discussione e l'approvazione dell'attività sociale, secondo i punti previsti dall'ordine del giorno; approva i bilanci e dà le direttive per l'attività futura.

Può essere convocata in sede straordinaria dal C.D. ogni qual volta questi lo ritenga opportuno e può anche essere convocata su domanda scritta da almeno la metà dei soci con diritto di voto.

La richiesta deve specificare i motivi per i quali si richiede la convocazione e l'Assemblea deve essere convocata con avvisi almeno 10 giorni prima della data fissata.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione, mezz'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ARTICOLO 7 – ELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto i soci di età non inferiore a 18 anni compiuti.

Tutti gli incarichi sono onorari ed hanno durata di quattro anni.

Cariche ed incarichi sono riconfermabili.

ARTICOLO 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da sette persone di cui un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario Cassiere e quattro Consiglieri.

La sua elezione avviene durante l'Assemblea Generale, sottoponendo al giudizio dei soci una lista di nominativi (superiore a sette) tra cui risulteranno eletti a scrutinio segreto i sette candidati che avranno ottenuto più voti.

La ripartizione delle cariche è decisa dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno quattro consiglieri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consigliere che risulterà assente per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario.

Il Consigliere così decaduto sarà sostituito da uno dei non eletti in ordine decrescente.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare, per durata illimitata ed a maggioranza dei presenti un comitato esecutivo composto da tre membri, di cui fa parte il Presidente, per l'adozione dei provvedimenti urgenti necessari ed inderogabili per lo svolgimento dell'attività.

ARTICOLO 9 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- adottare provvedimenti disciplinari;
- nominare il Vice Presidente, il Segretario ed assegnare altri incarichi;
- approvare i regolamenti interni;
- fissare le quote sociali;
- in occasione di incontri intersociali, designare gli atleti e nominare i capitani;
- autorizzare i singoli atleti che intendono partecipare a manifestazioni sportive in rappresentanza dell'Associazione;
- proporre le date delle manifestazioni organizzate dall'Associazione e curarne lo svolgimento;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 10 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina le norme per il regolare funzionamento dell'attività, adotta tutti quei provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ARTICOLO 11 – IL VICE PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo nomina a maggioranza di voti il Vice Presidente, scegliendolo fra i suoi componenti. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento esercitandone le funzioni.

ARTICOLO 12 - IL SEGRETARIO-CASSIERE

E' nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo redige il verbale delle riunioni, provvede al normale andamento dell'Associazione, si incarica della esazione delle entrate e della tenuta dei libri compreso quello dei soci.

ARTICOLO 13 - RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi.

ARTICOLO 14 – PATRIMONIO E BILANCIO

Il patrimonio consiste in tutti i beni che per qualsiasi titolo siano diventati di proprietà sociale.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il bilancio consuntivo annuale sarà distinto in:

- a - situazione patrimoniale
- b - rendiconto di gestione

e sarà presentato all'approvazione dell'Assemblea, entro il 30 aprile di ogni anno, accompagnato dalla relazione finanziaria. Le relazioni devono essere redatte per iscritto. L'anno finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 15 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il socio che venisse meno agli obblighi del presente statuto e si comportasse in maniera scorretta può incorrere nei seguenti provvedimenti:

- ammonizione,
- sospensione a termine,
- radiazione.

Tali provvedimenti sono deliberati dal Consiglio Direttivo e comunicati all'interessato.

ART. 16 - LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: previa richiesta motivata al Consiglio Direttivo.

ART. 17- VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 - LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

ARTICOLO 19 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Lo statuto può essere modificato soltanto con delibera dell'assemblea dei soci. Per modificare lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di 2/3 (due terzi) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei presenti.

ARTICOLO 20 - SCIOGLIMENTO

Può essere deliberato da una sessione straordinaria dell'Assemblea Generale con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) di tutti i soci, quando l'Associazione abbia esaurito le sue finalità. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ARTICOLO 21 – RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

allegato all'atto registrato a Pontedera
il 13/03/2025 al n. 209 serie 3

IL FUNZIONARIO
Gabriel Stanislaj (*)
(*) Funzionario Delegato del Direttore Provinciale

